



SEZIONE 01

NORMATIVA

CONTENUTI:

TITOLO	Richiede Aggiornam.	DA PAG.	A PAG.	CODICE ESTENSORE	ANNO REDAZIONE
1. NORMATIVA NAZIONALE		02	08	02	2013
2. NORMATIVA PROVINCIALE		09	12	02	2013
3.					
4.					
5.					
6.					

ESTENSORE:

CODICE	DENOMINAZIONE	UFFICIO	CONTATTO
01	COMUNE DI BRENTONICO	LL.PP.	lavoripubblici@comune.brentonico.tn.it
02	STUDIO RISORSE E AMBIENTE S.R.L. **	Sede di Trento	info.trento@risorseambiente.it info@risorseambiente.it
03	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
04			
05			

**.: Autore del Piano



1. NORMATIVA NAZIONALE

Si fa presente che la Provincia di Trento, grazie al suo Statuto di Autonomia, ha ricevuto dallo Stato piena autonomia legislativa ed organizzativa nel campo della Protezione Civile. Il presente capitolo vuole inquadrare al meglio la Normativa della P.C. a livello Nazionale, ma si deve fare riferimento al capitolo successivo per le Norme in vigore in Provincia di Trento.

La normativa di riferimento in materia di Protezione Civile fa riferimento alla **legge 24/2/1992 n° 225**, “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”, con le modifiche apportate dalla legge 401/2001.

La Legge 225/92 prevede, per la prima volta, la nascita di un servizio della protezione civile, atto a tutelare l'integrità della vita, le attività e gli insediamenti antropici e l'ambiente dal pericolo o dai danni derivanti da calamità naturali od altre catastrofi.

Il Servizio Nazionale e le sue attività sono promosse e coordinate dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, con particolare riferimento alle azioni delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra organizzazione pubblica o privata presenti nella nazione italiana.

L'art. 3 della L. 225/92 estende il concetto di protezione civile anche alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio: la previsione consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi; la prevenzione consiste nelle attività atte a ridurre al minimo il verificarsi degli eventi calamitosi.

Attività di protezione civile vere e proprie sono naturalmente i soccorsi delle popolazioni sinistrate ed ogni attività diretta al superamento delle emergenze connesse ai vari eventi.

Il superamento dell'emergenza dovrà essere ottenuto anche con iniziative di ricostruzione ed altre iniziative atte a rimuovere gli ostacoli per una ripresa delle normali condizioni di vita.

Il Dipartimento di protezione civile predispone i programmi nazionali di previsione e prevenzione, i programmi di soccorso ed i piani nazionali per l'attuazione di tutte le misure di emergenza.

Il Presidente del Consiglio ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispongono inoltre per la esecuzione di periodiche esercitazioni ed impartiscono indirizzi ed orientamenti per l'utilizzazione del volontariato.

Lo stato di emergenza al verificarsi di eventi gravi è deliberato dal Consiglio dei Ministri.

L'attuazione delle attività di protezione civile è condotta secondo le rispettive competenze precisate nel seguito, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità Montane, mentre concorrono alle stesse attività gli enti pubblici, gli istituti di ricerca scientifici, i cittadini ed i gruppi associati di Volontariato civile, gli ordini ed i collegi professionali.



Organi centrali del Servizio Nazionale della protezione civile sono la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, il Comitato operativo della protezione civile ed il Consiglio nazionale della protezione civile.

Le strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile sono:

- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale;
- le Forze Armate;
- le Forze di Polizia;
- il Corpo Forestale dello Stato;
- i Servizi Tecnici Nazionali;
- i gruppi nazionali di ricerca scientifica ed altre istituzioni di ricerca;
- la Croce Rossa Italiana;
- le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- le organizzazioni del Volontariato;
- il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) del Club Alpino Italiano.

L'art. 12 della L. 225/92 individua le competenze in materia di protezione civile delle Regioni.

Le **Regioni** provvedono a predisporre ed attuare i programmi regionali di previsione e prevenzione, avvalendosi di un Comitato Regionale di protezione civile.

Le **Province**, ai sensi dell'art. 13 della legge in argomento, partecipano all'organizzazione ed alla attuazione del Servizio Nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati.

Compito delle stesse Province è anche la predisposizione ed attuazione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

In ogni Provincia deve all'uopo essere istituito un Comitato provinciale di protezione civile, del quale fa anche parte un rappresentante del Prefetto.

Il **Prefetto**, sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio provinciale curandone l'attuazione.

Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi o di catastrofi o di eventi che necessitano dell'intervento di più amministrazioni, il Prefetto informa il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della Giunta Regionale, ed assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei vari comuni.

Compiti del Prefetto sono anche l'adozione di tutti gli interventi necessari ad attuare i primi soccorsi ed il controllo sull'attuazione, da parte delle strutture di altri enti ed istituzioni tenute al soccorso.

Il **Comune** è l'ente che deve dotarsi, nel rispetto delle indicazioni regionali, di strutture comunali di protezione civile. Il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite.



Nel contesto normativo attuale, e anche in riferimento alle attività operative del sistema della Protezione Civile, riveste grande importanza l'opera del volontariato, disciplinata dal **Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell'8 febbraio 2001** in sostituzione del DPR n. 613 del 21 settembre 1994.

Tale DPR sul *"Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile"* disciplina l'istituzione delle organizzazioni di volontariato, la concessione di contributi, la partecipazione alle attività di predisposizione e di attuazione dei piani di protezione civile e l'impiego nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

Lo schema operativo e la distribuzione delle funzioni previste dalla Legge 225/92 vengono radicalmente innovati dalla **Legge 15 marzo 1997, n. 59** (c.d. Bassanini) nonché dal **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112**.

Quest'ultima disposizione di legge, in particolare, rivoluziona, con gli art.107- 108- 109 il quadro ordinamentale ed organizzatorio nella materia della protezione civile, individuando con nettezza le funzioni mantenute dallo Stato e quelle conferite alle Regioni e agli Enti locali.

L'art. 107 elenca specificatamente i compiti che hanno rilievo nazionale.

L'art 108 indica, invece, le funzioni amministrative conferite alle Regioni ed agli Enti locali, con un criterio che si fonda sulla tassativa enunciazione dei compiti dello Stato (art. 107) e sull'ampia, non circoscritta e residuale competenza generale dei cennati Enti territoriali per tutti i restanti compiti.

L'art. 109 prevede, poi, il riordino di strutture operative centrali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da attuarsi con appositi DPR.

Il D. Lgs. 112/98 attribuisce alle **Regioni** il compito di dettare "direttive per i piani di emergenza provinciali, comunali e intercomunali". Questo risulta in particolare dal comma 1, lett. b) punto 2, e lett. C) punto 3, dell'art. 108 del decreto legislativo 112, e sembra delineare una nuova funzione della Regione come ente di orientamento, programmazione, indirizzo e controllo di attività che sempre più vengono svolte operativamente dagli Enti territoriali più vicini al cittadino, cioè Provincia e Comune.

La Regione tuttavia si propone – proprio in seguito al D. Lgs. 112/98 – come capofila organizzativo di un insieme di Enti e Istituzioni, coordinandone l'attività e anzi orientandola verso la prevenzione del rischio e la collaborazione sinergica in emergenza.

Ai **Comuni** vengono attribuite le funzioni relative:

- all'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi
- all'adozione di tutti i provvedimenti per assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale, compresi quelli per la preparazione dell'emergenza
- alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e alla loro attuazione
- all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
- alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti



- all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale

Con la riforma della struttura del Governo, operata dal **D. Lgs. 300/99**, un nuovo soggetto assume un ruolo primario e determinante sulla scena istituzionale della protezione civile in Italia: l'Agenzia nazionale della Protezione Civile.

Questo organismo riassume in sé tre strutture fondamentali di livello nazionale:

- il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio presso il Ministero dell'Interno
- il Servizio Sismico Nazionale presso il Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali (attualmente dipendente dal Ministero dei Lavori Pubblici).

L'Agenzia avrà un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali eventi di tipo c) ex art 2 L. 225/92, ma non solo. Il fatto di poter essere attivata dal Prefetto per le emergenze di tipo b), cioè il livello provinciale, e al limite anche per gli eventi di tipo a), cioè il livello locale (si presume, qualora il Sindaco chiedesse l'intervento del Prefetto), fa dell'Agenzia un soggetto che può operare di fatto a tutto campo, indipendentemente dalle volontà locali.

Il Prefetto resta il cardine della struttura di comando della protezione civile, secondo l'art. 14 della L. 225/92, anche se il D. Lgs. 300/99 accentua il suo ruolo come coordinatore delle Forze dell'Ordine rispetto al ruolo di coordinatore di forze tecnico - operative.

Con il **D.L. 7 settembre 2001 n. 343**, viene cancellata l'Agenzia nazionale della Protezione Civile, al suo posto torna il Dipartimento, incaricato presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Altresì vengono apportate modifiche alla legge – quadro sugli incendi boschivi (art. 3).

All'articolo 5 vengono individuate quelle che sono le competenze del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile. Allo stesso articolo si dice: “nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio idrografico e mareografico, il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile”, inoltre “Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

La **legge n. 401 del 9 novembre 2001** ha convertito in legge il DL 343/2001 che abolisce l'Agenzia Nazionale di Protezione Civile. La gestione delle emergenze dovute a calamità naturali torna, secondo la nuova normativa, nella sfera delle competenze del Dipartimento, incardinato nella struttura della presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 5 “il Presidente del Consiglio determina le politiche di protezione civile e detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile”).

L'art. 2 (comma 2) conferisce inoltre all'Anpa (Agenzia nazionale per l'ambiente) le funzioni dei servizi tecnici nazionali (ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 7 agosto 1990) escluso quello sismico.



Quadro normativo sintetico di riferimento nazionale.

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti legislativi in materia di protezione civile, così come riportati sulla 3^a edizione delle “Linee guida per la pianificazione di emergenza degli Enti Locali” approvate con la Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali n. VIII/4732 del 16 maggio 2007.

La norme sono state ripartite secondo un criterio di raggruppamento nelle seguenti tematiche:

- 1) norme generali in materia di protezione civile
- 2) rischio idrogeologico
- 3) dighe
- 4) rischio sismico
- 5) rischio incendi boschivi
- 6) rischio industriale
- 7) procedure di allertamento e modello di intervento
- 8) aree di emergenza

1) Norme generali in materia di protezione civile:

- L. 225/92
- D.M. 28/05/93
- D.Lgs. 112/98
- L. 265/99
- D.Lgs. 267/2000
- L. 401/2001
- L.R. 16/2004
- L. 100/2012

2) Rischio idrogeologico:

- L. 267/98
- D.P.C.M. 24 maggio 2001
- L.R. 12/2005
- D.G.R. VIII/1566 del 22/12/2005 – Criteri ed per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio

3) Dighe:

- Circ. Min.LL.PP. 19 aprile 1995 n. us/482
- L.R. 8/98
- D.G.R. VII/3699 del 05/03/2001
- L.R. 26/2003

4) Rischio sismico:

- O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003
- D.G.R. VII/14964 del 7 novembre 2003
- O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006

5) Rischio incendi boschivi:



- L. 353/2000
- D.G.R. VII/15534 del 12/12/2003 – Piano Regionale Antincendio Boschivo

6) Rischio industriale

- D.Lgs. 334/99 “Seveso II”
- L.R. 19/2001
- D.G.R. 15496 del 05/12/2003 – Direttiva Regionale Grandi Rischi – Linee guida per la gestione di emergenze chimico-industriali
- D.G.R. VII/19794 del 10 dicembre 2004
- D.P.C.M. 25 febbraio 2005 – Linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio d'incidente rilevante
- D. Lgs. 238/2005 “Seveso III”
- Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale – in attesa di approvazione

7) Procedure di allertamento e modello di intervento

- D.G.R. VII/11670 del 20/12/2002 – Direttiva Temporali – per la prevenzione dei rischi indotti da fenomeni meteorologici estremi sul territorio regionale
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”
- D.G.R. VII/20663 del 11 febbraio 2005 – Modello di riferimento per maxiemergenze di protezione civile in area aeroportuale – Piano di emergenza sub regionale sperimentale d'area Malpensa
- D.G.R. VII/21205 del 24/03/2005 – Direttiva regionale per l'allertamento per rischio idrogeologico ed idraulico e la gestione delle emergenze regionali
- “Circolare sui prodotti informativi emessi dal Centro Funzionale della Regione Lombardia finalizzati all'allertamento del sistema regionale di protezione civile” – 2005
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, G.U. n.87 del 13 aprile 2006
- Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006 – Indicazioni per il coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari ed aerei in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose
- Decreto del Ministro delle Comunicazioni del 27 aprile 2006 – G.U. n. 191 del 18 agosto 2006 – Istituzione numero unico per le emergenze “112”
- D.d.u.o. 22/12/2011 n.12722 – Approvazione dell'aggiornamento tecnico della direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile, approvata con d.g.r. n.8/8753 del 22/12/2008 n.8/8753
- Linee Guida per le segnalazioni delle Emergenze Ambientali in Regione Lombardia, documento di ARPA Lombardia del 2012

8) Aree di emergenza:

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005 – Linee Guida per l'individuazione delle aree di ricovero per strutture prefabbricate di protezione civile
- Decreto del Capo del Dipartimento n. 1243 del 24 marzo 2005



2. NORMATIVA PROVINCIALE

Si riporta di seguito un importante comunicato della Provincia Autonoma di Trento pubblicato sul portale della Provincia all'indomani dell'approvazione della Legge Provinciale n. 9 del 1/7/2011 "Disciplina delle attività di Protezione Civile in Provincia di Trento":

"Dal 1992 (anno di approvazione della legge provinciale n. 2 e della contemporanea legge statale n. 225) le nuove esperienze maturate nel frattempo, nonché lo sviluppo di nuove metodologie per la valutazione e la gestione del rischio, hanno modificato il quadro organizzativo di riferimento. A queste va aggiunta anche la recente riforma del corpo nazionale dei vigili del fuoco che ha, tra l'altro, ricondotto al regime pubblicistico la disciplina del rapporto di lavoro dei vigili del fuoco nazionali. Il quadro normativo di riferimento a livello provinciale non era quindi più adeguato alle esigenze di operatività del sistema di protezione civile locale.

*La nuova legge provinciale si caratterizza come un **testo unico** e se da un lato traccia con precisione e rigore le linee essenziali dell'organizzazione, delle competenze e dell'attività di protezione civile in Trentino, in alcuni settori fa però ricorso ad una delegificazione, con rinvii alla disciplina regolamentare, ad atti generali della Giunta provinciale nonché ad atti pianificatori e di natura convenzionale. Attenzione viene poi riservata alla semplificazione amministrativa, anche attraverso la previsione di norme regolamentari dirette all'unificazione ed al coordinamento dei procedimenti.*

La legge non modifica l'ordinamento dei servizi antincendi regionale e provinciale, ma recupera e inserisce nell'organizzazione provinciale della protezione civile gli aspetti dei servizi antincendi che sono preordinati, secondo le finalità della protezione civile, alla prevenzione degli incendi e degli incidenti, agli interventi tecnici urgenti ed al soccorso alle popolazioni, per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente. Anche i vigili del fuoco volontari e le articolazioni locali della protezione civile agiscono sotto l'indirizzo unitario ed il coordinamento della protezione civile provinciale, nonostante siano strutturalmente e funzionalmente incardinati negli enti locali e supportino funzionalmente il sindaco. Si tratta di un ordinamento istituzionale unitario, che permette di evitare la ridondanza degli interventi e gli eccessi del corporativismo, pur nel rispetto della diversa genesi storica, istituzionale, organizzativa ed operativa delle componenti.

Va evidenziata la forte connessione con le materie della tutela dell'ambiente, dell'urbanistica, della pianificazione territoriale, dei lavori pubblici, delle attività economiche e agricole, con la disciplina delle opere di infrastrutturazione territoriale, con le leggi che disciplinano l'ordinamento degli enti locali nonché l'organizzazione e il personale della Provincia e il volontariato, nell'ambito di un quadro istituzionale che concorre a rendere maggiormente articolato il quadro di riferimento della legge.

Il testo normativo prevede infine puntuali istituti mirati ad instaurare procedure di collegamento, di concorso e di coordinamento tra gli ordinamenti della protezione civile e rispettivamente dei servizi antincendi, ma di fatto, codifica per molti aspetti, prassi già recepite nella gestione delle emergenze.



La sicurezza è un problema di tutti ed è pertanto necessario che venga percepito come tale da ciascuno in ogni ambito sociale e ambientale, attraverso l'incentivazione di politiche intersettoriali per un responsabile utilizzo del territorio e delle risorse e di campagne di educazione ai comportamenti attivi per la preservazione di condizioni di vita sicure e per fronteggiare situazioni di rischio in atto.

Per garantire migliori standard di formazione e di preparazione tecnica degli operatori di protezione civile, nonché per la realizzazione di programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione, è previsto che il volontario di protezione civile segua obbligatoriamente un percorso di formazione di base ed ulteriori livelli di formazione specialistica. Ne consegue una valorizzazione del ruolo della Federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari e delle organizzazioni di volontariato nella formazione dei volontari iscritti: in particolare viene valorizzata la Scuola Antincendi dei vigili del fuoco volontari, gestita dalla Federazione, pur rimanendo centrale il ruolo dell'attuale struttura provinciale preposta alla formazione in questo campo.

Nella nuova legge sulla protezione civile trovano applicazione i principi di sussidiarietà, di efficienza e di adeguatezza dell'attività amministrativa indicati anche nella recente riforma istituzionale approvata con la legge provinciale 3/2006. Essa infatti, anche avvalendosi dell'apporto del volontariato, prevede il 'coordinamento' dei diversi livelli in cui si articola la protezione civile in Trentino in capo alla Provincia, al fine di garantire al servizio la sua omogeneità sull'intero territorio provinciale e l'unitarietà del sistema. I soggetti istituzionali che compongono questa rete sono quindi: Provincia, Comuni singoli o Comunità di Valle, che operano attraverso le strutture operative centrali e decentrate sul territorio, ai quali si aggiunge il volontariato.

Per questo motivo il "commissario per l'emergenza", ovvero il dirigente generale della protezione civile in ambito provinciale, ha compiti, funzioni e responsabilità superiori a quelli dei dirigenti generali dell'Amministrazione provinciale, in quanto preposto al funzionamento di un sistema di protezione civile articolato su più enti e livelli istituzionali.

*Per la fase di gestione delle emergenze, viene introdotta una serie di strumenti che agevolano la tempestività delle azioni, come la **centrale unica di emergenza, centri operativi locali**, una rete di radiocomunicazioni della protezione civile, servizi di monitoraggio ambientale. Sono inoltre individuate le figure di responsabilità come, appunto, il commissario per l'emergenza, i commissari incaricati per la gestione di singole emergenze, i comandanti dei vigili del fuoco per le emergenze di livello comunale e gli ispettori distrettuali per il livello sovracomunale.*

Con la nuova legge vengono ridefiniti compiti e responsabilità degli enti locali, coerentemente con quanto previsto dalla riforma istituzionale. Alla luce del principio di sussidiarietà ed adeguatezza, i Comuni, singolarmente o in forma associata nelle Comunità garantiranno il loro apporto al sistema complessivo, con riguardo ai rispettivi territori di competenza, non solo con riferimento alla fase della gestione dell'emergenza (mediante le strutture comunali e i corpi dei vigili del fuoco volontari), ma anche nelle altre attività della protezione civile, come, ad esempio, nella pianificazione di protezione civile, nel presidio del territorio e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici di livello locale, nella prevenzione dei rischi e nella protezione.



Una delle più grandi novità delle legge consiste nell'introduzione del piano di protezione civile, non presente nella normativa del 1992. La pianificazione di protezione civile viene articolata su tre livelli, rispettivamente: locale, sovracomunale e provinciale.

I piani di protezione civile, in relazione ai rischi esistenti sul territorio, dettano le disposizioni per le attività di protezione e per quelle di gestione dell'emergenza. In particolare definiscono il quadro organizzativo di riferimento dell'apparato di protezione civile e le linee di comando e di coordinamento, programmano le azioni ed individuano i criteri e le modalità per il reperimento delle risorse organizzative, umane e strumentali. Disciplinano, inoltre, il coordinamento con le forze dell'ordine e con la polizia locale.

La legge prevede la centrale unica di emergenza provinciale nell'ambito dei servizi di soccorso e di competenza della Provincia autonoma di Trento, attuando le disposizioni comunitarie e statali in materia di numero unico di emergenza, il suo coordinamento con il servizio di reperibilità provinciale e con i servizi di presidio territoriale e di pronto intervento locali, il sistema di allerta provinciale ai fini di protezione civile, la rete di comunicazione in emergenza ed il sistema informativo provinciale della protezione civile. Disciplina, inoltre, il sistema dei rapporti con le autorità dello Stato, con le strutture competenti per il soccorso sanitario e per la protezione dell'ambiente, al fine della gestione coordinata delle emergenze rilevanti sotto il profilo sanitario ed ambientale.

Quadro normativo sintetico di riferimento provinciale.

- Legge Provinciale sulla Protezione Civile, LP n. 2 del 10/01/1992;
- Legge Provinciale "Disposizioni sugli interventi per l'emergenza", LP n. 14 del 29/04/1993;
- Legge Provinciale n. 5 del 07/03/1997 "Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di....., protezione civile,...);
- Legge Provinciale n. 4 del 22/03/2001 "Modificazioni alla LP 2/92 e alla LP 26/88 (Norme in materia di servizi antincendi) e abrogazione di disposizioni connesse";
- Delibera della G.P. n. 2488 del 29/10/2004 "Approvazione del Sistema di Allerta Provinciale per fini di protezione civile";
- Delibera della G.P. n. 972 del 13/05/2005 "Aggiornamento del Sistema di Allerta Provinciale per fini di protezione civile";
- **Legge Provinciale n. 9 del 01/07/2011 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento"**

Con l'entrata in vigore di questa Legge:

- abrogata la LP 2 del 10/01/1992 tranne il comma 2 ter dell'art. 4 bis e gli articoli 7 bis, 20 bis, 32 bis, 38, 39 bis, 41, 42, 45, 47, 48 e 49;
- abrogato l'art. 8 della LP . 14 del 29/04/1993
- abrogate le disposizioni di cui agli artt. 20, 22 e 23 della LP n. 5 del 07/03/1997
- abrogata la LP n. 4 del 22/03/2001 tranne gli artt. 11, 12 e 14



In seguito all'entrata in vigore della nuova legge sono state introdotte, nei primi articoli, alcune importanti definizioni generali.

- **Potezione civile:**

l'insieme integrato delle funzioni, dei compiti, delle attività e degli interventi riconducibili alle materie di competenza della Provincia autonoma di Trento preordinati a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni e dell'ambiente rispetto al verificarsi delle calamità e degli eventi eccezionali; costituiscono la funzione di protezione civile la previsione, la prevenzione, la protezione e la gestione dell'emergenza.

- **Protezione civile provinciale:**

L'organizzazione della protezione civile provinciale è l'insieme dei soggetti pubblici e privati e delle loro strutture operative che hanno, tra le loro finalità, la promozione, l'organizzazione, lo svolgimento, il coordinamento ed il controllo della funzione di protezione civile e dei servizi antincendi.

- **Pericolosità:**

la probabilità che fattori ambientali, naturali o antropici, singolarmente considerati o per interazione con altri fattori, generino una calamità con un determinato tempo di ritorno in una determinata area;

- **Rischio:**

la conseguenza potenziale di un pericolo individuato sul territorio, in relazione al livello di antropizzazione ed alle modalità d'uso del territorio medesimo;

- **Previsione:**

le attività di studio e di monitoraggio del territorio, degli eventi naturali e antropici, dirette all'identificazione, alla classificazione ed alla perimetrazione dei pericoli e dei rischi sul territorio, nonché alla determinazione delle cause e degli effetti delle calamità;

- **Prevenzione:**

le attività dirette all'eliminazione o alla riduzione dei rischi, sia mediante misure di carattere prescrittivo e vincolistico per un corretto uso del territorio, sia mediante interventi strutturali;

- **Protezione:**

le attività, prevalentemente di carattere pianificatorio, organizzativo, culturale e formativo, e degli interventi gestionali diretti a mitigare gli effetti dannosi derivanti dai rischi non eliminabili tramite l'attività di prevenzione;

- **Gestione dell'emergenza:**

l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimenti, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione e per garantire il soccorso pubblico e la prima assistenza alla popolazione, la realizzazione dei lavori di somma urgenza, degli



interventi tecnici urgenti, anche per la messa in sicurezza delle strutture e del territorio, nonché il ripristino, anche provvisorio, della funzionalità dei beni e dei servizi pubblici essenziali;

- **Piani di protezione civile:**

I piani di protezione civile definiscono l'organizzazione dell'apparato di protezione civile e dei servizi antincendi, stabiliscono le linee di comando e di coordinamento nonché, con diverso grado di analiticità e di dettaglio in relazione all'interesse provinciale o locale delle calamità, degli scenari di rischio, delle attività e degli interventi considerati, organizzano le attività di protezione ed in particolare i servizi di presidio territoriale, logistico nonché di pronto intervento, pianificano le attività di gestione dell'emergenza e individuano le modalità per il reperimento delle risorse organizzative, umane e strumentali.

I piani possono essere:

- a) di livello provinciale;
- b) di livello locale, che si distinguono in comunali e in sovracomunali riferiti rispettivamente
- c) al territorio di ciascun comune ed a quello di ciascuna comunità.